



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 14 novembre 2005

*All' Ordine dei consulenti del lavoro di Isernia
P.zza Venezia 1
86170 – Isernia*

Prot. n° 2693

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Istanza di interpello in materia di agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

L'Ordine di consulenti del lavoro di Isernia ha attivato la procedura di interpello, chiedendo il parere di questa Direzione con riferimento a due quesiti:

- uno relativo alla possibilità che le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, siano fruite da datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale fino a 20 ore settimanali, anche nelle ipotesi in cui tali lavoratori abbiano già in atto con altro datore di lavoro un rapporto di lavoro part time di eguale durata;

- l'altro concernente la possibilità di fruire, nel limite di 36 mesi, di dette agevolazioni da parte del datore di lavoro che assume nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore a tempo parziale con contratto di 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime.

In relazione a detti quesiti, acquisito il parere dell'INPS, si osserva quanto segue.

La dispensa, totale o parziale, dall'obbligo contributivo, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, è effetto dell'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Attualmente le definizioni normative di disoccupato e dello stato di disoccupazione si ricavano dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 (nonché dalle specifiche delibere regionali

assunte ex art. 5 D.Lgs. n. 297/2002) e possono ritenersi riferibili al lavoratore a tempo parziale a condizione che lo stesso soddisfi il requisito del limite reddituale al di sotto del quale sussiste lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento.

Tanto considerato è da ritenersi ammissibile al suddetto beneficio il datore di lavoro che assume il lavoratore a tempo parziale fino a 20 ore settimanali che si trovi da 24 mesi nello stato di disoccupazione così inteso, ancorché questi sia già occupato con medesimo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro.

Quanto alla possibilità di usufruire delle agevolazioni in esame da parte del datore di lavoro che assume nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime, è possibile giungere alle medesime conclusioni. Anche in tal caso, occorrerà valutare l'esistenza dei requisiti sopraccitati prima di ammettere il datore di lavoro ai benefici, **i quali comunque avranno una durata pari a 36 mesi decorrenti dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP